

## **TI\_GERICHTE 52.2013.396 vom 25. August 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-08-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2013.396](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.396)

FR: TI\_GERICHTE 52.2013.396 du 25 août 2014

IT: TI\_GERICHTE 52.2013.396 del 25 agosto 2014

### **Regeste**

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

### **Erwägungen**

#### **E. 34**

LStr e 60 a 63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo che, come visto, è pure regolata dalla LStr - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, con decreto d'accusa 23 settembre 2002 (DAP \_\_\_\_\_) il Procuratore pubblico ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'000.- per carente negligenza in operazioni finanziarie. Dal canto suo, con sentenza 9 maggio 2012, la Corte delle assise correzionali di \_\_\_\_\_ lo ha invece condannato - previo rito abbreviato - alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, nonché al risarcimento delle pretese civili a favore degli accusatori privati, per ripetuta appropriazione indebita (novembre 2005-giugno 2009), ripetuta falsità in documenti (gennaio 2006-aprile 2008) e ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario (almeno dal 1998 a luglio 2009). Esaminando nel dettaglio i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, va rilevato che operando in particolare attraverso società costituite ad hoc quale gestore e amministratore di navi, a partire almeno dal 1998 il ricorrente ha ininterrottamente esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario commerciale, così come definita dalla relativa legge cantonale. Nonostante che il 23 settembre 2002 fosse stato riconosciuto colpevole di carente negligenza in operazioni finanziarie, egli ha continuato sino al luglio 2009 ad esercitare abusivamente la professione di fiduciario. Come se non bastasse, tra il novembre 2005 e il giugno 2009, nella sua qualità di direttore ed amministratore di fatto della \_\_\_\_\_ SA, ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento giuridico per scopi privati, rispettivamente, per i bisogni della sua struttura societaria, nonché per coprire le proprie malversazioni: - nel periodo 25.11.05-29.10.07, contrariamente alle istruzioni del cliente P.F., ha indebitamente trattenuto sulla relazione intestata alla \_\_\_\_\_ SA, € 100'000 (pari a fr. 154'786.-), denaro utilizzato dalla società al fine di celare un risultato di esercizio per gli anni 2005 e 2006 in perdita, ciò che avrebbe comportato per la medesima l'obbligo di depositare il bilancio; - nel febbraio 2006 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata \_\_\_\_\_, per il periodo 30.11.05-02.02.06 riferito alla relazione intestata alla \_\_\_\_\_, facendo figurare una liquidità in conto al 31.01.06 maggiore di € 116'597.51 rispetto a quella reale (facendo figurare € 502'442.12 anziché € 385'844.61) e fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento trasmettendolo via fax al cliente; - il 4.05.06,

all'insaputa del cliente P.F., egli ha indebitamente ordinato il bonifico a debito della relazione bancaria intestata alla società B., sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, dell'importo di € 100'000 (pari a fr. 156'106.-) a favore della relazione bancaria intestata alla società \_\_\_\_\_ SA, denaro utilizzato in ragione di fr. 50'000.- per la sponsorizzazione da parte di quest'ultima di una manifestazione e in ragione di fr. 74'346.- (pari a € 48'242) per il pagamento di rate leasing arretrate relative a un'autovettura dallo stesso utilizzata; - nel corso del 2006/2007 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata \_\_\_\_\_, per il periodo 11.10.06-01.12.06 riferito alla relazione della \_\_\_\_\_, facendo figurare all'1.12.06 una liquidità in conto maggiore di € 478'205.63 rispetto a quella reale (facendo figurare € 1'619'303.11 anziché € 1'141'097.48) e consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del conto della società a lui riconducibile; - il 13.12.07, contrariamente alle istruzioni del cliente M.G., che aveva chiesto che il denaro venisse utilizzato per l'acquisto di obbligazioni, ha indebitamente ordinato il bonifico a debito della relazione bancaria intestata alla società \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, dell'importo di € 95'000 (pari a fr. 157'880.-) a favore della relazione bancaria intestata alla società \_\_\_\_\_ SA, denaro utilizzato al fine di celare un risultato di esercizio per l'anno 2007 in perdita, ciò che avrebbe comportato l'obbligo per la società di depositare il bilancio; - nel corso del mese di aprile 2008 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata \_\_\_\_\_, per il periodo 31.05.06-11.10.06 riferito alla relazione intestata alla \_\_\_\_\_, facendo figurare al 31.05.06 una liquidità in conto maggiore di € 568'430.63 rispetto a quella reale (facendo figurare € 3'217'125.02 anziché € 2'648'694.69) e all'11.10.06 maggiore di € 478'205.63 (facendo figurare € 2'592'420.83 anziché € 2'114'215.20) e consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del conto della società a lui riconducibile. Il 21 luglio 2008 RI 1 è stato posto in carcere preventivo fino al 5 agosto 2008. Dopo circa 6 mesi, egli ha ripreso a delinquere: - il 27.02.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata alla \_\_\_\_\_ Ltd, sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, l'importo di € 10'000 (pari a USD 12'911.50 e fr. 14'871.30), importo in seguito riversato, sempre in contanti, a favore della relazione bancaria intestata alla società \_\_\_\_\_, a parziale risarcimento della precedente malversazione; - il 2.03.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 10'484.57 (pari a fr. 15'537.20); importo in seguito riversato a contanti a favore di una relazione bancaria riconducibile alla cliente M.B., già avente diritto economico del conto intestato alla \_\_\_\_\_ Ltd., a risarcimento della precedente malversazione; - il 31.03.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, € 10'025 (pari a fr. 15'207.-); importo utilizzato per pagare gli interessi ipotecari della casa di proprietà della ex moglie e restituito mediante un versamento a contanti in data 1.04.09; - il 15.04.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 19'900 (pari a fr. 30'122.40) di spettanza di C.T. e originariamente destinato al pagamento di parte del prezzo d'acquisto di una vettura sportiva, importo utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi agli uffici della società \_\_\_\_\_ SA; - il 20.04.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 10'000 (pari a fr. 15'198.10) di spettanza di C.T. e originariamente destinato al pagamento di parte del

prezzo d'acquisto di una vettura sportiva, in seguito riversato a contanti a favore della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_ quale risarcimento per la precedente malversazione; - l'11.05.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 18'300 (pari a fr. 27'587.10) di spettanza di C.T. e originariamente destinato al pagamento di parte del prezzo d'acquisto di una vettura sportiva; importo utilizzato per il pagamento, attraverso l'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_, dei contributi AVS/AI/IPG della \_\_\_\_\_ SA per il periodo 01.01.07-31.03.08; - il 13.05.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 82'500 (pari a fr. 124'368) di spettanza di C.T. e originariamente destinato al pagamento di parte del prezzo d'acquisto di una vettura sportiva, versandolo in ragione di € 75'000 (pari a fr. 113'062.-) a favore della relazione bancaria intestata alla società \_\_\_\_\_, a parziale risarcimento della precedente malversazione e in ragione di € 7'500 (pari a fr. 11'306.20) utilizzandolo per il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi agli uffici della \_\_\_\_\_ SA; - il 02.06.09 ha indebitamente impiegato parte dell'importo di fr. 20'000.- a lui affidato a contanti da C.L., per conto di C.T., segnatamente utilizzando fr. 789.25 per il pagamento di procedure esecutive a carico della \_\_\_\_\_ SA, nonché versando l'importo di fr. 4'000.- a favore della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_; importo utilizzato in seguito per scopi personali; - il 26.06.09 ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l'importo di € 5'156.60 (pari a fr. 7'889.03) di spettanza di C.T. e destinato al pagamento di parte del prezzo d'acquisto di una vettura sportiva; importo utilizzato per scopi personali. E' soltanto dopo essere nuovamente arrestato il 16 luglio 2009, che egli ha cessato di continuare ad infrangere il nostro ordinamento giuridico. A seguito dei fatti di rilevanza testé esposti, con sentenza 9 maggio 2012 egli è stato infine riconosciuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti nonché ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario. 3.2. Ora, i reati di ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti - in quanto previsti dagli art. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 CP - non vanno assolutamente sottovalutati e risultano determinanti ai fini del presente giudizio, ritenuto pure che hanno causato un ingente danno economico alle vittime. Giova peraltro ricordare che pure i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C\_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C\_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C\_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Il fatto che egli non abbia messo in pericolo la salute fisica e psichica altrui ed abbia leso il patrimonio di soltanto 3 persone, non è quindi di decisivo rilievo. Eloquente, come ha indicato il Consiglio di Stato, è la circostanza secondo la quale per ben 3 anni e mezzo (dal novembre 2005 al giugno 2009) e in più occasioni, egli ha indebitamente impiegato a proprio profitto o di terzi valori patrimoniali a lui affidati. In particolare egli ha utilizzato somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società riconducibili a lui o a clienti della \_\_\_\_\_ SA (sui cui conti disponeva di diritto di firma individuale) per il pagamento di spese proprie rispettivamente per i bisogni della struttura societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali già citati. In sostanza, egli ha impiegato indebitamente la somma

complessiva di € 461'366.17 e di fr. 4'789.25 (pari a un totale di fr. 724'341.38 al cambio del periodo). Inoltre, per celare le malversazioni commesse, tra il gennaio 2006 e l'aprile 2008 ha pure ripetutamente confezionato documenti falsi e fatto uso degli stessi a scopo di inganno. Anche il fatto di avere esercitato abusivamente la professione di fiduciario va evidentemente preso in considerazione, dal momento che per oltre una decina d'anni egli ha svolto un'attività che poteva essere esercitata soltanto se al beneficio di un'autorizzazione di polizia. Tanto più che lo scopo principale della legge sui fiduciari consiste nel fare in modo che possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone che tra le altre cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile, ciò che non è stato evidentemente il caso per quanto riguarda RI 1. Dal punto di vista soggettivo occorre poi considerare che né la circostanza di avere un figlio né quella di essere già stato condannato penalmente nel 2002 o arrestato gli hanno impedito di continuare con il suo modus operandi, il quale è stato dettato a volte anche da meri scopi personali. Il fatto che egli abbia in gran parte delinquito a causa delle asserite difficoltà finanziarie in cui la sua società era venuta a trovarsi a partire dal 2005, non permette certo di giustificare tale suo comportamento, che peraltro è cessato soltanto a seguito del suo secondo arresto. 3.3. Nonostante che la sentenza penale 9 maggio 2012 - emanata con procedura abbreviata - sia priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra comunque che con il suo comportamento, l'insorgente non vuole o non è in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo, tenuto anche conto del carattere e della molteplicità dei reati descritti, nonché del fatto che il suo primo arresto non lo ha distolto dal continuare a delinquere. Non essendo inoltre incensurato e ritenuto che i reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva, e questo nonostante che egli affermi di non svolgere più un'attività nel settore della gestione patrimoniale. Tale circostanza dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, la pena è stata sospesa con un periodo di prova di ben 4 anni, non ancora scaduto. 3.4. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il ricorrente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 lett. b LStr. 4. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione. 4.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125

Il 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). 4.2. RI 1 - già al beneficio di permessi per confinanti dal 1988 - risiede stabilmente in Svizzera dal gennaio 1994, quindi da una ventina d'anni, ritenuto comunque che dal 14 febbraio 2013, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. Ora, se tale circostanza, unitamente a quella secondo cui in Svizzera vive suo figlio, ha un sicuro rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che almeno dal 1998 e fino al luglio 2009, egli ha commesso numerose azioni delittuose, violando gravemente l'ordine pubblico, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, ritenuto pure che ha in corso ben 29 esecuzioni per un totale di fr. 1'282'667.77 ed ha carico 13 atti di carenza beni per complessivi fr. 92'754.30. Del resto, neppure la presenza dei suoi più stretti famigliari gli ha impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui è stato pesantemente condannato di recente. L'argomento secondo cui un suo allontanamento avrebbe quale conseguenza quello di dover abbandonare il suo attuale impiego in Svizzera quale consulente di marketing che egli svolge con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro (doc. I: contratto di lavoro 28.12.11 con la \_\_\_\_\_; doc. K: dichiarazione 01.03.13 del direttore dell'azienda), poco conta a fronte della gravità dei reati commessi e della colpa che gli è imputabile per l'accaduto. Bisogna anche considerare che, rientrando in Italia dove ha vissuto i primi 30 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, il ricorrente non si troverà confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Un suo trasferimento nella vicina Penisola, dove egli ammette di avere ancora diversi parenti (ricorso, ad 3), appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, eventuali difficoltà iniziali di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. 4.3. Per quanto riguarda la sua relazione con il figlio \_\_\_\_\_, va considerato quanto segue. 4.3.1. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia, ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). In concreto, il figlio del ricorrente \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ 1997) è cittadino svizzero, di modo che la prima condizione per poter invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta. 4.3.2. Il cittadino straniero che non ha né l'autorità parentale né la custodia dei figli - come è il caso dell'insorgente nella presente fattispecie - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non

implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.1, 120 Ib 1 consid. 3c; STF 2C\_1231/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 3.3, 2C\_858/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2.2, 2C\_751/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.3). 4.3.3. Un legame affettivo particolarmente intenso era ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C\_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito recentemente la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. In relazione con l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, la nostra massima istanza ha precisato che nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di domicilio, il requisito della particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato come dato già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni, di modo da tenere conto dell'art. 9 par. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), senza che si possa però dedurre da quest'ultimo trattato una pretesa diretta all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (DTF 140 I 145, consid. 3.2). Per contro, per gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, rimane applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a esigere che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa, ovvero al di là dell'usuale. In tutti i casi, occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato. L'alta Corte federale ha comunque ricordato che per poter conservare l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le altre condizioni richieste per il rinnovo o il rilascio di un permesso di dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra il figlio ed il genitore senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5; STF 2C\_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C\_318/2013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). 4.3.4. Recentemente, l'esigenza di un comportamento irreprensibile è stata relativizzata dal Tribunale federale. Nell'ambito del ricongiungimento familiare alla rovescia concernente un bambino con la cittadinanza svizzera, la giurisprudenza non esige più dal genitore che intende prevalersi dell'art. 8 CEDU un comportamento irreprensibile. Soltanto la lesione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici può prevalere sul diritto del fanciullo di nazionalità elvetica a poter crescere in Svizzera. Tale prassi è applicabile tuttavia soltanto nel caso in cui lo straniero che chiede un'autorizzazione di soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio. Nel caso invece dello straniero che non vive più in comunione domestica con il coniuge elvetico, ma che malgrado ciò possiede l'esercizio dell'autorità parentale su suo figlio minore di nazionalità svizzera senza averne tuttavia la custodia, la nostra alta Corte federale ha giudicato che una violazione dell'ordine

pubblico non costituisce più un motivo sufficiente per rifiutare il rinnovo del permesso di dimora (DTF 140 I 145, consid. 3.3; STF 2C\_165/2014 del 18 luglio 2014, consid. 4.3).

4.3.5. Tornando al caso in esame, a RI 1 è stato concesso un diritto di visita ad A\_\_\_\_\_ nella misura di una fine settimana ogni 15 giorni e diverse settimane durante le vacanze scolastiche. Secondo quanto dichiarato da suo figlio, egli trascorrerebbe circa un terzo del tempo insieme a lui, ciò che porta di primo acchito a ritenere che il loro legame affettivo sia particolarmente intenso (doc. C: scritto di A\_\_\_\_\_). D'altra parte, però, bisogna considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista economico, RI 1 non ha sempre provveduto a versare gli alimenti al figlio, tanto che pendente causa, con decreto d'accusa 17 ottobre 2013 (DA \_\_\_\_\_) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna (parzialmente aggiuntiva a quella decretata dalla Corte delle assise correzionali di \_\_\_\_\_ il 9 maggio 2012), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 700.–, nonché ammonito, per trascuranza degli obblighi di mantenimento. RI 1 aveva infatti omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare al figlio A\_\_\_\_\_ - e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) che li anticipa al beneficiario - gli alimenti stabiliti con la sentenza di divorzio, così da essere in arretrato per complessivi fr. 15'837.70 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 1° luglio 2001-31 ottobre 2013. Il fatto che egli abbia in seguito rimborsato tale debito, peraltro soltanto poco prima della scadenza del termine fissatogli dal giudice delegato di questo Tribunale per determinarsi al riguardo di questa condanna, non permette certo né di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di minimizzarla (doc. E, F, G: copia cedole di versamento in favore dell'USSI, prodotte in fase istruttoria). Va in ogni caso rilevato che non avendo né l'autorità parentale né la custodia su A\_\_\_\_\_, il ricorrente non si trova nella situazione contemplata dalla nuova giurisprudenza federale concernente l'irreprevedibilità del comportamento. Di conseguenza, visto che sussistono sufficienti motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di domicilio all'interessato, questi deve sopportare le conseguenze del suo comportamento e assumersi la responsabilità di mantenere i rapporti con A\_\_\_\_\_ via telefono, in forma scritta e tramite visite reciproche. Del resto, essendo originario di \_\_\_\_\_, egli potrebbe trasferirsi nella fascia di confine, dove il sistema socioculturale è pressoché simile a quello del nostro Cantone, cosicché le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate.

4.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 Cost. L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio CE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona indesiderata, nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie. Non permette infine di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, per i menzionati motivi di ordine pubblico, il legame che egli invoca con la sua attuale compagna.

5. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.

6. Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giudizio, è posta a carico del

ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr. 1'000.–, sono poste a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.